

Ordinanza n. 26
del 13/6/2014



CITTÀ di CAPUA

(Provincia di Caserta)

IL SINDACO

Vista la comunicazione n. 1880/SA datata 31.05.2014 del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" dell'A.S.L. Caserta dell'Ambito Operativo n. 04 di Capua con la quale, a ratifica delle proprie disposizioni prot. 653 del 31.05.2014, si chiede l'adozione di un provvedimento d'autorità a carico del sig. ra **Valletta Clementina** nato a Bellona il 21.02.1960 e residente in Capua via delle Lucciole, proprietario dell'allevamento Cod. Az. 015CE006 specie: bufalina sito in questo Comune alla località via delle Lucciole, dichiarato **infetto da Tuberculosis** dal competente Servizio Veterinario di Sanità Animale in data 31.05.2014 prot. 1880/SA;

Ritenuto pertanto necessario sottoporre l'Azienda a misure sanitarie cautelari finalizzate alla profilassi della malattia ed alla tutela della salute umana;

- **Visto il T.U.LL.SS. R. D. 27 Luglio 1934, n.° 1265;**
- **Visto il R.P.V. 8 Febbraio 1954, n.° 320;**
- **Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;**
- **Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592;**
- **Visti i Regolamenti (CE) 852 - 853 - 854/2004;**
- **Vista la D.G.R. Campania n. 739 del 6 giugno 2006;**
- **Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 novembre 2006;**
- **Vista la legge 9 giugno 1964 n.15 e s.m.i.;**
- **Vista la Legge Regione Campania 08 marzo 1985, n.13;**
- **Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**
- **Vista la D.G.R. Campania n. 916 del 21.12.2010;**

ratifica le disposizioni adottate con prot. 653 del 31.05.2014 dal Servizio Veterinario Sanità "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" dell'ASL CE - Ambito Operativo n.° 04- di Capua e

ORDINA

fino alla riacquisizione della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da Tuberculosis

Alla sig.ra **Valletta Clementina** nata il 21.02. 1960 a **Bellona** e residente in **Capua** alla via **delle Lucciole** proprietaria dell'allevamento specie: bufalina Cod. Az. 015CE006 ubicato in località via delle Lucciole di questo Comune,

- Che tutto il latte prodotto dagli animali positivi alla prova intradermica per TBC del 31.05.2014 nonché da quelli che nello stesso modo risultassero positivi alle successive prove in corso del piano di risanamento programmato, con idonea documentazione sia distrutto nei modi e nei termini di legge, a cura e spese dell'interessato ovvero, utilizzato (previo trattamento termico da effettuarsi in loco) per l'alimentazione degli animali presenti in azienda;
- Che tutto il latte prodotto dagli animali negativi alla prova intradermica per TBC del nonché da quelli che nello stesso modo risultassero negativi alle successive prove nel corso del piano di risanamento programmato, venga conferito, in contenitori separati ed opportunamente identificati solo ai caseifici dotati di pastorizzatori per essere risanato prima della lavorazione e che possano garantire una rigorosa, completa e netta separazione tra le due tipologie di latte (latte prodotto da allevamenti Ufficialmente Indenni e latte di animali negativi alla prova intradermica per TBC).

Ordina altresì

- L'isolamento degli animali risultati positivi o dubbi ai test diagnostici per Tubercolosi, nelle more dell'abbattimento con divieto di usare abbeveratoi adibiti ad altri animali;
- Che gli animali risultati negativi ai test diagnostici siano sottoposti a mungitura prima degli animali infetti o sospetti, quest'ultima seguita da disinfezione previste dall'art. 10 del D.M. n. 592/1995
- Il divieto di monta;
- I vitelli o annuoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- Il divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 150 giorni dalla loro raccolta;
- La disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali;
- Il divieto nella suddetta azienda del pascolo vagante di animali della specie bovina, bufalina ed ovicaprina.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza al sig. ra **Valletta Clementina** residente in Capua alla via delle Lucciole;
- la trasmissione in copia, debitamente notificata, al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. di S.Maria C.V., Alla Stazione Carabinieri di Capua, al Comando Carabinieri della Tutela della Salute NAS Caserta, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Caserta già ASL CE 2;

la presente ordinanza sarà revocata a seguito di parere espresso dal proponente Servizio Veterinario.

I Vigili urbani, gli agenti della Forza Pubblica, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Caserta già ASL CE2 sono incaricati alla vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE: avverso alla presente ordinanza è proponibile ricorso innanzi al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 - 120 giorni dalla data della notifica.

IL RESPONSABILE
Settore Ambiente e Patrimonio
Arch. Giuseppe Nardillo



IL SINDACO
ott. Carmine ANTROPOLI

IL VICESINDACO
Ing. Gaetano FERRARO